 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Il prodotto di *factoring* è offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- clientela al dettaglio non consumatrice.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: n. **1458105**
 Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE BANCA

Nome e Cognome / Ragione Sociale:
 Sede:
 Telefono e E-mail:
 Iscrizione ad Albi o elenchi:
 Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenchi:
 Qualifica:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

_____ (firma del cliente)

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring (acquisto di crediti) è un contratto con il quale la Banca ("Factor" o "Cessionario") acquista e gestisce i crediti sorti e/o che sorgeranno (anche crediti futuri), vantati dal Cedente (o "Cliente") nei confronti di uno o più debitori.

La Banca, previa sottoscrizione da parte del cedente di una separata convenzione, potrà erogare l'anticipazione, in tutto o in parte dei crediti ceduti. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/1991 e dal Codice Civile. Salvo diverso accordo le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti al Factor.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

FACTORING PRO-SOLUTO

Operazione di factoring con assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito concordati con il cedente per ciascun debitore, con la possibilità – da parte di quest'ultimo - di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti. L'acquisto dei crediti può essere o meno comunicato ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.


FACTORING PRO-SOLUTO CON ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO (ATD)

Il Factoring Pro Solutum ATD ha caratteristiche tali da consentire al Cliente la cancellazione (*derecognition*) dei crediti ceduti dal proprio bilancio. Ciò presuppone che la struttura del prodotto sia in linea con i dettami dell'IFRS9.

Il Factoring pro soluto ATD è rivolto a società di medio/grandi dimensioni, quotate in borsa o facenti capo a gruppi multinazionali, i cui bilanci sono soggetti ai principi contabili IAS (IFRS9) che desiderano ottimizzare la gestione della tesoreria e migliorare i propri indicatori di bilancio, tramite la Cessione a titolo definitivo dei crediti (Pro-Solutum) e la conseguente possibilità di stornare dal proprio bilancio le attività finanziarie cedute (*derecognition*).

Le operazioni in regime di pro-solutum con strutture contrattuali *Ias compliant* (IFRS9) formano oggetto di specifici contratti che tengono conto delle esigenze di personalizzazione del servizio e di finanziamento.

Il corrispettivo dei crediti viene di norma determinato tramite la formula dello sconto, decurtando, quindi, dal corrispettivo della Cessione, l'ammontare delle commissioni e degli interessi

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Principali rischi (generici e specifici)

Il Cedente garantisce la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei Crediti e assume le obbligazioni previste dal contratto.

L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate nel contratto comporta, in via di principio: (i) la risoluzione della cessione e legittima la Banca a richiedere la restituzione delle somme pagate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, maggiorati gli interessi contrattualmente previsti; e (ii) l'obbligo del Cedente di indennizzare e manlevare la Banca in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione. Nel corso del rapporto il Corrispettivo di nuovi crediti può variare in funzione della tipologia di credito, delle condizioni della controparte cedente e del debitore ceduto.

FACTORING PRO-SOLVENDO

Operazione di factoring in cui il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito concordati con il cedente per ciascun debitore, rimane in capo al Cedente, con la possibilità da parte di quest'ultimo di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.

Principali rischi (generici e specifici)

Il Cedente garantisce la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei Crediti e assume le obbligazioni previste dal contratto.

Il Cedente, nello specifico, garantisce la solvibilità dei debitori ceduti; pertanto il mancato pagamento dei crediti a scadenza comporterà la restituzione da parte del Cedente delle somme erogate quale anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti, maggiorate delle spese e degli interessi contrattualmente previsti.

L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate nel contratto comporta, in via di principio: (i) la risoluzione della cessione e legittima la Banca a richiedere la restituzione delle somme pagate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, maggiorati gli interessi contrattualmente previsti; e (ii) l'obbligo del Cedente di indennizzare e manlevare la Banca in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione. Nel corso del rapporto il Corrispettivo di nuovi crediti può variare in funzione della tipologia di credito, delle condizioni della controparte cedente e del debitore ceduto.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Il prodotto di *Factoring* offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: Grandi Imprese e PMI (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento e clientela al dettaglio non consumatrice (ad es. ditte individuali).

FONDO DI GARANZIA


Il finanziamento può essere assistito dal "Fondo di Garanzia" costituito presso Medio Credito Centrale S.p.A. La fruizione di tale garanzia è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal Medio Credito Centrale S.p.A., nella sua veste di Ente gestore del Fondo. Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e il Cliente predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo (di seguito "Spese per rilascio garanzia Fondo MCC"), sotto forma di commissione una tantum. In tal caso, la commissione è a carico del Cliente. Le regole di calcolo di applicazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. La commissione è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia. Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia.

Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

PIATTAFORMA "WEB ONLINE FACTORING" ("WOF")

Per agevolare la prestazione dei propri servizi di *factoring* in favore della Clientela, la Banca mette a disposizione una piattaforma Web di servizi di Online Factoring, per il tramite della quale il Cliente potrà:

- (i) effettuare operazioni di consultazione e di informazione relative alle cessioni dei crediti perfezionate nell'ambito del rapporto contrattuale;
- (ii) caricare richieste di cessioni di crediti generando, contestualmente, il relativo modulo informatico;
- (iii) comunicare i dati relativi ai crediti oggetto di cessione;
- (iv) prendere visione delle informazioni e dei dati relativi a tutti i pagamenti effettuati dai debitori alla Banca.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Le tipologie di Servizi accessibili tramite Piattaforma potranno essere oggetto di implementazione e/o rimodulazione previa comunicazione al Cliente.


Il Cliente, se interessato, potrà sottoscrivere un *addendum* al Contratto Quadro di Factoring volto a definire i termini e le condizioni che regolano l'accesso alla Piattaforma WOF da parte del Cliente, incluse le modalità di adesione e di attivazione dei profili assegnati dalla Banca, nonché di prestazione dei servizi di factoring offerti attraverso la Piattaforma stessa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

DESCRIZIONE DELLA CONDIZIONE PRODOTTO PRO-SOLUTO	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
COMM.NI FLAT	
Commissione di gestione <i>flat</i> al lordo delle note di credito	3,00%
Commissione garanzia acquisto	9,00%
COMM.NI PERIODICHE	
Commissione di garanzia (base mensile o frazione di mese)	1%
Commissione <i>pro soluto</i> (base mensile o frazione di mese)	2%
COMM.NI PLUS FACTORING	
Commissione <i>plus factoring</i> (base mensile o frazione di mese)	1%
SPESE INCASSO RIBA	
Spese Incasso Ri.Ba.	5,00 €
Spese Insoluti Ri.Ba.	10,00 €
Spese Richiamo Ri.Ba.	10,00 €
SPESE AFFIDAMENTO	
Spese di istruttoria e registrazione contratto	10.000,00 €
Spese di valutazione per debitore (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)	250,00 €
Spese di rinnovo pratica	5.000 €
Spese di mediazione	Ove previste, l'importo è comunicato dal Mediatore alla Banca ed è indicato nel Documento di Sintesi
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese di <i>Handling</i> per fattura	15,00 €
Spese di <i>Handling</i> per distinta	60,00 €
Spese di produzione e invio di comunicazioni periodiche ¹	In formato cartaceo: 0,45 € In formato elettronico: 0,00 €
Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche unilaterali	In formato cartaceo: Non previste In formato elettronico: Non previste
Spese produzione e invio altre comunicazioni ²	In formato cartaceo: 0,45 € In formato elettronico: 0,00 €
Spese per notifica cessioni a mezzo posta elettronica (e-mail;PEC)	0,00€
Spese per dichiarazioni prodotto ad uso dei revisori contabili (per ciascuna dichiarazione)	250,00 €

¹ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo)

² Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo)

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	


Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi a mezzo ufficiale giudiziario	100,00 €
Periodicità invio rendiconto	TRIMESTRALE
Periodicità liquidazione spese	TRIMESTRALE
BONIFICI	
Spese bonifico	20,00 €
TASSO D'INT.A CARICO CEDENTE	
Tasso di interesse nominale anticipato su crediti acquistati a titolo definitivo (base annua)³:	<p>Tasso variabile pari al parametro d'indicizzazione (Euribor⁴ 3 mesi con rilevazione mensile riferito all'anno civile 365/365) maggiorato dello spread concordato con liquidazione ed addebito alla data di pagamento del corrispettivo.</p> <p>Nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread contrattualizzato.</p>
Tasso d'interesse nominale (posticipato) su crediti ceduti prosoluto⁵:	<p>Tasso variabile pari al parametro d'indicizzazione (Euribor⁶ 3 mesi con rilevazione mensile riferito all'anno civile 365/365) maggiorato dello spread concordato con liquidazione ed addebito alla data di pagamento del corrispettivo.</p> <p>Nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread contrattualizzato.</p>
Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale	3% punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge
Periodicità di liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/03, 30/06, 30/09, 31/12)
GIORNI VALUTA	
Giorni valuta lavorativi bonifico cedente a stessa banca	1
Giorni valuta lavorativi bonifico cedente ad altra banca	5
Giorni valuta lavorativi per incasso a mezzo bonifico bancario	15
Giorni valuta lavorativi accredito SBF Ri.BA	15
Giorni valuta lavorativi accredito SBF SDD	15
Giorni valuta lavorativi per incasso a mezzo assegno	15
addebito insoluto	data scadenza

³ è il tasso calcolato come somma algebrica del valore dell'indice di riferimento alla data di conclusione del contratto e dello spread massimo applicabile, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread contrattualizzato.

⁴ La quotazione Dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese solare di stipula del Contratto per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi.

⁵ è il tasso calcolato come somma algebrica del valore dell'indice di riferimento pro tempore vigente e dello spread massimo applicabile, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread contrattualizzato.

⁶ La quotazione Dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese solare di stipula del Contratto per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi.


 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Giorni lavorativi <i>stress time</i>	60
--------------------------------------	----

DESCRIZIONE DELLA CONDIZIONE PRODOTTO PRO-SOLVENDO	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
COMM.NI FLAT	
Commissione di gestione flat al lordo delle note di credito	6%
Commissione <i>flat</i> sui crediti futuri	6%
COMM.NI PERIODICHE	
Commissione di gestione (base mensile o frazione di mese)	2%
Commissione <i>plafond</i> debitore (base mensile)	0,20%
COMM.NI PLUS FACTORING	
Commissione <i>plus Factoring</i> (base mensile o frazione di mese)	1%
SPESE INCASSO RIBA	
Spese Incasso Ri.Ba.	5,00 €
Spese Insoluti Ri.Ba.	10,00 €
Spese Richiamo Ri.Ba.	10,00 €
SPESE AFFIDAMENTO	
Spese di istruttoria e registrazione contratto	10.000,00 €
Spese di valutazione per debitore (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)	250,00 €
Spese di rinnovo pratica	5.000 €
Spese di mediazione	Ove previste, l'importo è comunicato dal Mediatore alla Banca ed è indicato nel Documento di Sintesi
Commissione Garanzia MCC	Massimo 1,00% importo garantito (ove previste)
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese di <i>Handling</i> per fattura	15,00 €
Spese di <i>Handling</i> per distinta	60,00 €
Spese di produzione e invio comunicazioni periodiche ⁷	In formato cartaceo: 0,45 € In formato elettronico: 0,00 €
Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche unilaterali	In formato cartaceo: Non previste In formato elettronico: Non previste
Spese produzione e invio altre comunicazioni ⁸	In formato cartaceo: 0,45 € In formato elettronico: 0,00 €
Spese per notifica cessioni a mezzo posta elettronica (e-mail;PEC)	0,00 €
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi	In formato cartaceo: 50,00 € In formato elettronico: 0,00 €

⁷ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo)

⁸ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo)

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	


Spese per dichiarazioni prodotto ad uso dei revisori contabili (per ciascuna dichiarazione)	250,00 €
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi a mezzo ufficiale giudiziario	100,00 €
Periodicità invio rendiconto	TRIMESTRALE
Periodicità liquidazione spese	TRIMESTRALE
BONIFICI	
Spese bonifico	20,00 €
TASSO D'INT.A CARICO CEDENTE	
Tasso d'interesse nominale (posticipato)⁹:	<p>Tasso variabile pari al parametro d'indicizzazione (Euribor¹⁰ 3 mesi con rilevazione mensile riferito all'anno civile 365/365) maggiorato dello spread concordato con liquidazione ed addebito alla data di pagamento del corrispettivo.</p> <p>Nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread contrattualizzato.</p>
Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale	3% punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge
Periodicità liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/03, 30/06, 30/09, 31/12)
GIORNI VALUTA	
Giorni valuta lavorativi bonifico cedente a stessa banca	1
Giorni valuta lavorativi bonifico cedente ad altra banca	5
Giorni valuta lavorativi per incasso a mezzo bonifico bancario	15
Giorni valuta lavorativi accredito SBF Ri.BA	15
Giorni valuta lavorativi accredito SBF SDD	15
Giorni valuta lavorativi per incasso a mezzo assegno	15
addebito insoluto	data scadenza

ONERI FISCALI APPLICATI AL CONTRATTO	
Imposta di bollo	16,00 €
Imposta di registro dovuta in misura fissa ed in termine fisso, se l'atto è fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata	200,00 €

La **valuta delle note di credito** sarà pari alla valuta dell'accredito corrispettivo.

⁹ è il tasso calcolato come somma algebrica del valore dell'indice di riferimento pro tempore vigente e dello spread massimo applicabile, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread contrattualizzato.

¹⁰ La quotazione Dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese solare di stipula del Contratto per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Il **Tasso di Mora** applicato non sarà superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

Le **spese di recupero bolli** saranno addebitate a norma di legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali della Banca o sul sito internet della Banca stessa www.bancafucino.it

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI

Recesso

Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato e ciascuna delle Parti potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Il recesso avverrà senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

Il recesso esercitato secondo quanto sopra indicato non avrà effetto retroattivo e non pregiudicherà la validità e l'efficacia degli Atti di Cessione già stipulati tra le Parti e delle Cessioni ivi connesse, ai quali continueranno ad applicarsi integralmente tutte le previsioni di cui ai relativi Documenti Factoring.

Se la Banca dovesse modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 118 del TUB, dovrà darne comunicazione al Cedente fornendo un preavviso minimo di due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, mediante apposita comunicazione, recante l'evidenziazione della formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cedente avrà la facoltà di recedere, senza penalità e senza spese, entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In tali casi di recesso la liquidazione del rapporto dovrà essere effettuata alle condizioni precedentemente in essere. La modifica si intenderà approvata qualora il Cedente non receda nel termine sopra indicato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto determina la chiusura del rapporto che la Banca sarà tenuta ad eseguire entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui non vi saranno più in essere adempimenti contrattuali a carico del Cliente.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.


Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca. La Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca in formato cartaceo e può essere trasmessa in formato elettronico su richiesta del Cliente; tale Guida può essere anche consultata sul sito internet della Banca stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	


Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).


L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Cedente	La persona fisica o giuridica, cliente della Società di Factoring, cioè la controparte del contratto di factoring
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce alla Società di Factoring i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del corrispettivo. Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/1991, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. del codice civile.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le Microimprese ai sensi della vigente normativa. Per "consumatore" si intende "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".
Commissioni	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte della società di Factoring del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti: <ul style="list-style-type: none"> • commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato; • commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare; • commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.
Commissioni pro soluto	Corrispettivo spettante alla Banca per l'assunzione del rischio di insolvenza sul debitore ceduto, calcolata sul valore nominale dei crediti ceduti al netto/lordo note credito sorti in presenza plafond pro soluto.
Commissione su crediti futuri	Corrispettivo spettante alla Banca per il finanziamento di crediti non ancora sorti derivanti da contratti già formalizzati e sottoscritti calcolata sull'importo del contratto in termini percentuali.
Credito	Indica: <ol style="list-style-type: none"> crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo; quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Contratto Quadro di Factoring (o Contratto)	Il Contratto di factoring che regola le cessioni pro soluto/pro solvendo che, in forza di esso, tempo per tempo saranno perfezionate.
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti
Documenti Factoring	Indica il Contratto, ciascun atto di cessione, ciascun atto notarile di cessione (ove applicabile), ciascuna lettera di inizio rapporto (ove applicabile), ciascuna lettera di cessione (ove applicabile), ciascun Documento di Sintesi ed ogni altro atto e/o documento ad essi collegato.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Documento di Sintesi	Riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel presente Foglio informativo. Tale documento costituisce il frontespizio del Contratto e ne è parte integrante.
Factor (o Società di Factoring)	Indica la Banca del Fucino S.p.A.
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)	Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso.
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spese di mediazione	Nel caso di operazioni con attività di mediazione creditizia.
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
Tasso di acquisto	Tasso (fisso o variabile) calcolato su base annua dato dalla somma di un Parametro di Indicizzazione e lo Spread contrattualmente stabilito, liquidato alla data di Pagamento del Corrispettivo del Credito Ceduto, applicato al valore nominale dei crediti acquistati.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 05
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	27 Febbraio 2024
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.